

BOZZA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA...

Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, in particolare il comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, la legge 28 febbraio 1992, n. 220, e l'art. 1, commi 10 e 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché i relativi decreti interministeriali attuativi, concernenti, tra l'altro, l'organizzazione dell'amministrazione statale in materia di difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante modifiche ed integrazioni alla legge suddetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, recante il regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 309, recante il regolamento per l'organizzazione del servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica e del servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare gli articoli 4 comma 4, 35, 36, 37 e 38;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri; in particolare, l'articolo 1, commi 1, 8-bis e 13-bis;

Visto l'articolo 1, commi da 404 a 416, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'articolo 37, comma 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, così come modificato dall'art. 7, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2008, n.123, il quale prevede la figura del Segretario generale per il coordinamento delle Direzioni generali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 2008 recante il conferimento dell'incarico di livello dirigenziale generale di Segretario generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto l'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n.133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;
Visto l'articolo 26, comma 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del.....;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione:

Emana

il seguente regolamento:

ART. 1

(Funzioni e attribuzioni)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato "Ministero", esercita le funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonché quelle ad esso attribuite da ogni altra norma vigente.

ART. 2

(Organizzazione)

1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato, oltre che negli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato "Ministero", disciplinati da apposito regolamento, in cinque Direzioni generali, coordinate da un Segretario generale.

2. Le strutture di livello dirigenziale generale di cui al comma 1 assumono le seguenti denominazioni:

- a) Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche;
- b) Direzione generale per la protezione della natura e del mare;
- c) Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia;
- d) Direzione generale per le valutazioni ambientali;
- e) Direzione generale degli affari generali e del personale.

ART. 3
(*Segretario generale*)

1. Il Segretario generale del Ministero è nominato ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, così come modificato dall'art. 7, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 123.

2. Secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Segretario generale assicura l'uniformità dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per la predisposizione degli indirizzi e programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento riferendo periodicamente al Ministro gli esiti della sua attività.

In particolare, in attuazione degli indirizzi del Ministro, il Segretario generale:

a) esercita il coordinamento delle attività del Ministero, anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali, per l'esame delle questioni di carattere generale o di particolare rilievo e provvede alla risoluzione di conflitti positivi e negativi di competenza fra le direzioni generali;

b) concorda con le Direzioni generali competenti le determinazioni da assumere in sede di conferenze di servizi per interventi di carattere intersettoriale;

c) informa il Ministro sugli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali svolti, nelle materie di competenza, dalle varie Direzioni generali anche in collaborazione con il Dipartimento per la protezione civile;

d) cura la presentazione della Relazione sullo Stato dell'Ambiente e delle altre relazioni di legge al Parlamento, alle istituzioni e agli organismi internazionali;

e) assicura l'uniformità del sistema informativo e del controllo di gestione in raccordo con le competenti unità operative delle Direzioni generali anche in relazione alla gestione dei flussi documentali ed al monitoraggio dei dati statistici afferenti alle attività del Ministero al fine di conseguire una standardizzazione degli atti e delle procedure di tutte le Direzioni generali;

f) fornisce supporto al Ministro per l'esercizio della vigilanza ad esso attribuita sull'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA), avvalendosi delle Direzioni competenti per materia;

g) esercita attività di vigilanza e di ispezione, anche in collaborazione con il competente Ufficio del Dipartimento delle riforme e innovazioni nella Pubblica Amministrazione;

h) formula proposte, sentiti i direttori generali, ai fini dell'esercizio da parte del Ministro delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

i) coordina le iniziative in materia di informazione, formazione ed educazione ambientale con il supporto del Comitato per la comunicazione ambientale di cui all'art. 1, lett., f) del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, anche avvalendosi dell'ISPRA nell'ambito delle sue attività di biblioteca e di informazione ;

j) cura la comunicazione istituzionale del Ministero anche attraverso l'organizzazione dell'Ufficio per la comunicazione e per le relazioni con il pubblico di cui all'articolo 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150 nonché la gestione del sito web;

k) cura l'istruzione e la predisposizione, a richiesta del Ministro, degli atti attinenti ai poteri di vigilanza, di diffida e sostitutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei privati;

l) coordina le attività in materia di pianificazione finanziaria strategica, di politiche di coesione comunitaria e programmazione regionale unitaria operando in raccordo con le direzioni generali nelle materie di rispettiva competenza anche per gli accordi di programma quadro e per le

intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per gli affari di competenza del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

m) in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, esercita le funzioni di promozione e coordinamento dei rapporti del Ministero con soggetti privati e pubblici di livello sovranazionale ed internazionale, con particolare riguardo agli organi competenti dell'Unione Europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO, all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), all'organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), anche attraverso un Osservatorio sulle attività comunitarie ed internazionali del Ministero ed avvalendosi delle Direzioni generali nella materie di rispettiva competenza;

n) fornisce supporto al Ministro per la partecipazione al Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) di cui all'art. 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

o) nel caso di competenza concorrente di più Direzioni generali, coordina le azioni del Ministero in materia di danno ambientale al fine di assicurare l'uniformità dei criteri di individuazione, accertamento e quantificazione del danno sia in ambito di tutela preventiva che risarcitoria;

p) assicura il coordinamento delle attività di ricerca, studio e di elaborazione di statistiche in materia ambientale anche in collaborazione con le competenti strutture dell'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA).

3. Il Segretariato generale si articola in cinque uffici di livello dirigenziale non generale e costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 279 e successive modificazioni.

ART. 4

(Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche)

La Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche si articola in 12 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) definizione degli obiettivi di qualità dei corpi idrici relativamente alla quantità e qualità delle acque, anche per consentire gli usi legittimi delle risorse idriche, individuazione delle misure volte alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento e risanamento dei corpi idrici nonché realizzazione degli interventi per l'eliminazione delle sostanze pericolose;

b) definizione, indirizzo e coordinamento delle misure volte alla salvaguardia e al risanamento di aree che necessitano di interventi specifici per la presenza di valori naturalistici, di peculiari caratteristiche geomorfologiche ovvero di aree che presentano pressioni antropiche, con particolare riferimento alla laguna di Venezia e al suo bacino scolante, alle aree sensibili, zone vulnerabili e aree di salvaguardia;

c) definizione delle direttive per il censimento delle risorse idriche per la disciplina dell'economia idrica, nonché individuazione di metodologie generali e criteri relativi alla razionale utilizzazione delle risorse idriche;

d) formulazione delle proposte, sentita la Conferenza Stato-Regioni, ai fini dell'adozione di indirizzi e criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere, degli impianti e la conservazione dei beni;

e) monitoraggio delle attività delle Autorità d'ambito e dei gestori del servizio idrico integrato, dei relativi piani e progetti, nonché promozione del completamento dei sistemi di approvvigionamento idrico, di distribuzione, di fognatura, di collettamento, di depurazione e di riutilizzo delle acque reflue;

- f) definizioni dei criteri generali in materia di derivazioni di acqua nonché svolgimento delle attività di competenza relative ai trasferimenti d'acqua che interessino il territorio di più regioni e più distretti idrografici e delle attività connesse al rilascio di concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico;
- g) supporto alla partecipazione del Ministro nei comitati istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale; indirizzo e coordinamento dell'attività dei rappresentanti del Ministero negli organismi tecnici delle Autorità di bacino di rilievo nazionale e monitoraggio delle misure di salvaguardia e dei piani adottati;
- h) definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, nonché monitoraggio dell'adozione o attuazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti e supporto alle attività dell'Albo nazionale dei gestori ambientali;
- i) promozione e sviluppo della raccolta differenziata e individuazione delle iniziative atte a favorire il riciclaggio, il recupero di energia e il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti, nonché individuazione di misure volte alla riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti e dei rischi di inquinamento; supporto all'attività dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti;
- l) individuazione di flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale che presentano maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero nonché indirizzo e coordinamento delle relative attività di gestione;
- m) individuazione, di concerto con l'Istituto Superiore per la Ricerca e Protezione ambientale (ISPRA) e le altre amministrazioni ed enti competenti, di misure volte a localizzare, gestire ed eliminare i rifiuti radioattivi e le scorie nucleari nonché ad assicurare la protezione dalle radiazioni ionizzanti, prevedendo particolari interventi per la prevenzione e l'eliminazione di situazioni di pericolo nonché per la messa in sicurezza ed il risanamento dei siti;
- n) supporto alle attività del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, garantendo la funzionalità della Segreteria tecnica e dell'Osservatorio dei servizi idrici;
- o) definizione dei criteri per l'individuazione dei siti inquinati, per la messa in sicurezza, per la caratterizzazione, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti;
- p) programmazione ed attuazione degli interventi di bonifica dei siti di interesse nazionale e dei siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale;
- q) previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni e altri fenomeni di dissesto idrogeologico;
- r) programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia di difesa del suolo e valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione dei piani e progetti;
- s) identificazione, d'intesa con la Direzione generale per la protezione della natura e del mare, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del suolo anche in relazione alle trasformazioni territoriali recate dall'articolazione delle reti infrastrutturali e dalle opere di competenza statale;
- t) determinazione dei criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati, definizione di modalità di coordinamento e di collaborazione con il Servizio Geologico d'Italia presso l'ISPRA e gli altri soggetti pubblici operanti nel settore della difesa del suolo, anche ai fini della predisposizione della relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e delle relazioni sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento;
- u) esercizio delle competenze previste dalla legislazione in materia di cave e torbiere in relazione alla loro compatibilità ambientale;
- v) coordinamento dei sistemi cartografici per la tutela del territorio e delle acque;
- z) attuazione della Convenzione internazionale sulla desertificazione e la siccità e di ogni altro accordo internazionale nelle materie di competenza della Direzione;
- aa) monitoraggio e controllo degli interventi sviluppati per superare situazioni di emergenza nelle materie di competenza, in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile;
- bb) azioni, nelle materie di competenza, volte alla prevenzione, al ripristino, al risanamento e alla quantificazione del danno ambientale anche al fine di garantire l'azione risarcitoria.

ART. 5

(Direzione generale per la protezione della natura e del mare)

1. La Direzione generale per la protezione della natura e del mare si articola in 7 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) istituzione, conservazione e valorizzazione delle aree protette terrestri e marine;
- b) predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge quadro sulle aree protette e sul funzionamento e i risultati della gestione dei parchi nazionali;
- c) esercizio della vigilanza sulla gestione delle aree protette terrestri e marine;
- d) iniziative volte a garantire la conservazione e la corretta gestione della Rete Natura 2000 di cui alla direttiva 92/43/CEE;
- e) coordinamento delle attività inerenti la predisposizione della Carta della natura ai sensi della legge quadro sulle aree protette;
- f) individuazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, d'intesa, per quanto di competenza, con la Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, al fine della tutela degli ecosistemi terrestri e marini;
- g) conoscenza e monitoraggio dello stato della biodiversità, terrestre e marina, con la definizione di linee guida di indirizzo e la predisposizione della Strategia nazionale per la biodiversità;
- h) coordinamento delle attività amministrative, tecniche e scientifiche in materia di biosicurezza e monitoraggio delle immissioni nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati nonché predisposizione del piano generale per le attività di vigilanza;
- i) iniziative volte alla salvaguardia delle specie di flora e fauna terrestri e marine;
- l) attuazione della Convenzione di Washington sul commercio internazionale di specie di fauna e di flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES) nonché di ogni altro accordo internazionale relativo alla protezione della natura e della biodiversità;
- m) monitoraggio dello stato dell'ambiente marino;
- n) difesa e gestione integrata della fascia costiera marina;
- o) attuazione della Convenzione di Barcellona e di ogni altro accordo internazionale per la tutela, la conservazione e la salvaguardia del Mare mediterraneo, anche in collaborazione con le Amministrazioni competenti;
- p) promozione della sicurezza in mare con particolare riferimento al rischio di rilascio di inquinanti in ambiente marino;
- q) programmazione, coordinamento ed interventi in caso di inquinamento marino e valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione dei piani e progetti;
- r) autorizzazione agli scarichi in mare da nave, aeromobili o da piattaforma nonché alla movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale, o di connessione con reti energetiche di altri Stati;
- s) monitoraggio e controllo degli interventi sviluppati per superare situazioni di emergenza nelle materie di competenza in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile;
- t) azioni, nelle materie di competenza, volte alla prevenzione, al ripristino, al risanamento e alla quantificazione del danno ambientale anche al fine di garantire l'azione risarcitoria.

ART. 6

(Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia)

1. La Direzione generale clima, sviluppo sostenibile ed energie rinnovabili si articola in 7 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) promozione dei programmi e dei progetti per lo sviluppo sostenibile;
- b) promozione di iniziative per l'occupazione in campo ambientale e di accordi volontari con imprese singole o associate per gli obiettivi dello sviluppo sostenibile;
- c) promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica in campo ambientale, con particolare riferimento ai cambiamenti climatici, alle energie rinnovabili e all'energia nucleare, anche relativamente ai profili della sicurezza nucleare;
- d) individuazione di strategie di intervento idonee a governare gli effetti dei cambiamenti climatici sia sotto il profilo della mitigazione che sotto quello dell'adattamento;
- f) promozione delle iniziative finalizzate allo sviluppo sostenibile del sistema energetico nazionale con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di gas serra e alla incentivazione delle fonti di energie rinnovabili;
- e) individuazione, per quanto di competenza e in collaborazione con le altre Amministrazioni competenti, delle opzioni maggiormente sostenibili in materia di consumi energetici e dell'efficienza energetica, anche in relazione alla promozione dell'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili;
- f) coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili di cui all'art. 16 del decreto legislativo del 29 dicembre 2003, n. 387;
- g) incentivazione degli investimenti per lo sviluppo delle fonti di energie rinnovabili anche in relazione alla Strategia energetica nazionale di cui all'art. 7 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133;
- h) individuazione dei requisiti della prestazione energetica per l'edilizia e promozione di iniziative di cooperazione con le altre Amministrazioni competenti nonché monitoraggio dell'attuazione della legislazione di settore anche ai fini dell'integrazione della relazione annuale sul Piano energetico nazionale;
- i) individuazione, per quanto di competenza e in collaborazione con le altre Amministrazioni competenti, delle opzioni maggiormente sostenibili nei settori dei trasporti, anche attraverso la promozione delle nuove tecnologie;
- j) attuazione della Convenzione sui cambiamenti climatici, del protocollo di Kyoto in materia di scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra;
- k) attuazione del protocollo di Montreal per la protezione dell'ozono stratosferico e di ogni altro accordo internazionale nelle materie di competenza;
- l) predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato dell'Ambiente e del *reporting* in materia ambientale;
- m) contabilità e fiscalità ambientale e meccanismi tariffari;
- n) supporto al Segretario generale nell'azione di coordinamento dei rapporti del Ministero con soggetti privati e pubblici di livello sovranazionale ed internazionale, con particolare riguardo agli organi competenti dell'Unione Europea, all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), all'organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), d'intesa con le altre Direzioni generali competenti per materia;
- o) supporto al Segretario generale nelle materie di competenza del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
- p) promozione della redazione ed adozione delle Agende XXI, anche in collaborazione con l'Istituto Superiore per la Ricerca e Protezione ambientale (ISPRA),

q) azioni, nelle materie di competenza, volte alla prevenzione, al ripristino, al risanamento e alla quantificazione del danno ambientale anche al fine di garantire l'azione risarcitoria.

ART. 7

(Direzione generale per le valutazioni ambientali)

La Direzione generale per le valutazioni ambientali si articola in 4 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) supporto alle Commissioni tecniche del Ministero per la gestione e applicazione delle procedure VAS e VIA, in collaborazione con le altre Direzioni generali;
- b) coordinamento delle attività a supporto della commissione IPPC finalizzata al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
- b) attività di studio, ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica in materia di impatto ambientale;
- c) supporto tecnico e amministrativo per la concertazione di piani e programmi di settore, di competenza di altre amministrazioni a carattere nazionale, regionale e locale, con rilevanza di impatto ambientale;
- d) attività di competenza relative al riconoscimento del marchio Ecolabel e ai processi di adesione al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS) nonché alla promozione dei sistemi di gestione ambientale, ivi compresa la promozione del marchio nazionale;
- e) funzioni di regolazione e controllo delle attività a rischio di incidente rilevante, in raccordo con gli Enti territoriali;
- f) adozione di misure volte a garantire l'applicazione della normativa in materia di biotecnologie, di prodotti fitosanitari, sostanze chimiche pericolose e biocidi, di intesa con le altre Amministrazioni competenti;
- g) esercizio delle competenze previste dalla legislazione in materia di acquisti pubblici verdi;
- h) prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico e da campi elettromagnetici nonché dall'inquinamento da radiazioni ionizzanti sotto il profilo del rischio industriale;
- i) fissazione dei limiti massimi di accettabilità della concentrazione e dei limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica e biologica, nonché dei medesimi limiti riferiti agli ambienti di lavoro;
- l) azioni, nelle materie di competenza, volte alla prevenzione, al ripristino, al risanamento e alla quantificazione del danno ambientale anche al fine di garantire l'azione risarcitoria.

ART. 8

(Direzione generale degli affari generali e del personale)

La Direzione generale degli affari generali e del personale si articola in 8 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) affari generali, reclutamento, formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale del personale del Ministero;
- b) trattamento giuridico ed economico del personale;
- c) predisposizione degli atti concernenti lo stato di previsione della spesa del Ministero e di quelli necessari ai fini dell'adempimento degli obblighi di rendicontazione e comunicazione in ordine alla gestione del bilancio;

- d) gestione della posizione di stato e del trattamento economico, compresa la liquidazione delle relative missioni, dei componenti degli organi collegiali di consulenza tecnico-scientifica del Ministero;
- e) tenuta dei ruoli della dirigenza e del personale non dirigenziale, della matricola e dei fascicoli personali;
- f) sistemi di valutazione del personale;
- g) relazioni sindacali;
- h) politiche per il benessere organizzativo e per le pari opportunità nella gestione del personale;
- i) gestione del contenzioso per le fattispecie di competenza della Direzione generale e supporto alle altre Direzioni generali ed uffici ministeriali per le materie rientranti nella competenza degli stessi;
- l) ufficio cassa, gestione dei beni patrimoniali e ufficio del consegnatario;
- m) acquisizione di beni e servizi nonché gestione unificata delle spese di carattere strumentale anche attraverso le procedure elettroniche di acquisto;
- n) amministrazione e manutenzione degli spazi e delle superfici interne ed esterne di pertinenza del Ministero con i relativi impianti tecnologici;
- o) svolgimento, in qualità di datore di lavoro, di tutte le funzioni connesse alla prevenzione, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro nonché alla tutela della salute dei lavoratori secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- p) gestione e sviluppo dell'informatica di servizio e relativi rapporti con il Centro nazionale per l'informatica per la pubblica amministrazione (CNIPA); presidio della sicurezza informatica;
- q) supporto al Segretario generale per l'esercizio della funzione di coordinamento sugli enti individuati dalla legislazione vigente;
- r) cerimoniale e onorificenze.

ART. 9

(Organismi di supporto)

1. Nell'ambito del Ministero operano gli organismi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.
2. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero, il Ministro si avvale, in particolare, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349:
 - a) del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente (CCTA);
 - b) del Corpo Forestale dello Stato, d'intesa con i Ministri competenti;
 - c) del Reparto ambientale marino del Corpo delle Capitanerie di porto, dei reparti del Corpo della Guardia di finanza e dei reparti delle Forze di polizia, d'intesa con i Ministri competenti.

ART. 10

(Dotazioni organiche)

1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero sono rideterminati secondo l'allegata tabella A.
2. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo l'allegata tabella B.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è effettuata la ripartizione dei contingenti di personale di cui al comma 2 nei diversi profili professionali.

4. Il ruolo del personale dirigenziale ministeriale è disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.

ART. 11

(Verifica dell'organizzazione del Ministero)

1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, può provvedersi entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 12

(Norme transitorie)

1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui al comma precedente, ciascun ufficio dirigenziale generale opererà avvalendosi degli esistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.

2.

ART. 13

(Norme finali e abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l'articolo 7-bis del D.P.R. 6 marzo 2001, n. 245, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera c) del D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 183.

3. Ai fini della dotazione organica per i posti di funzioni dirigenziali non generali sono fatte salve le seguenti norme: l'articolo 9, comma 3, del D.P.R. 17 giugno 2003, n. 261 e l'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 6 marzo 2001, n. 245.

4. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988 n. 400 e dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e successive modificazioni, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero, così come individuati numericamente negli articoli da 3 a 8 e quantificati complessivamente nella tabella A, nonché alla definizione dei relativi compiti.

5. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO

Tabella A (art. 10, comma1)

Dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale

Posti di funzione dirigenziale di livello generale	6
Posti di funzione dirigenziale di livello non generale	49

Tabella B (art. 10, comma 2)

Dotazione organica del personale non dirigenziale

Area A	30
Area B	270
di cui	
B1	54
B2	75
B3	141
Area C	466
di cui	
C1	189
C2	170
C3	107
TOTALE	766